



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Prot.n.2971

Tarzo, lì 28.04.2020

ORDINANZA n. 6

OGGETTO: Approvazione nuovo piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale per la vendita di generi alimentari e di prodotti florovivaistici, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 e n. 42 del 24 aprile 2020

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 10 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;
- con ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha impartito "disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con misure per il contenimento degli assembramenti di persone con durata fino al 3 aprile 2020;
- con Dpcm 10 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." sono state prorogate le disposizioni di cui sopra fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che, a seguito delle Ordinanze Regionali n. 37 del 3 aprile 2020, n. 38 del 4 aprile 2020, n. 40 del 13 aprile 2020, è stato adottato il Piano per l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24 aprile 2020 la quale stabilisce al punto 7 che *“nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi”*;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 17/04/2020 “Approvazione piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale per la vendita di soli generi alimentari ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020”

RITENUTO opportuno adeguare il piano sopra citato comprendendo anche i prodotti previsti dall'Ordinanza Regionale n. 42, ossia prodotti florovivaistici;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;


ORDINA

- L'approvazione del nuovo “Piano per l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, di prodotti florovivaistici”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - allegato “A”;
- L'attività mercatale, oggetto di divieto generale ai sensi della richiamata Ordinanza Regionale, può essere svolta nel mercato settimanale di Tarzo del mercoledì a condizione che si rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano di cui all'allegato “A”;
- La dislocazione dei posteggi avvenga secondo le disposizioni dell'ufficio di Polizia Locale in attuazione del Piano di cui all'allegato “A”;
- Oltre alle sanzioni previste nella richiamata ordinanza regionale a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano, comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;
- Il presente provvedimento è pubblicato nelle forme di legge ed è comunicato, a cura dell'ufficio competente agli operatori del mercato, anche mediante consegna diretta.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge: le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del D.L. 19/2020. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni dalla pubblicazione (ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, li 28/04/2020



IL SINDACO
dott. *Vincenzo Sacchet*



Allegato A – Piano per l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, di prodotti florovivaistici, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 e n.42 del 24 aprile 2020

Si indicano le dieci condizioni minime per l'esercizio dell'attività nei mercati all'aperto e al chiuso di generi alimentari, di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe:

1. L'area mercatale sia completamente delimitata con transenne o altro in modo da identificare esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
2. Sia previsto un unico accesso all'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo, che consenta il formarsi di un'eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
3. L'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti.
4. Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia pari al numero di metri lineari costituenti il fronte di vendita dei singoli posteggi diviso per due;
5. Sia consentito l'accesso all'area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14;
6. Il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura e onere dei partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, onde consentire agli operatori di organizzarsi, la Polizia locale provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l'ausilio di volontari;
7. In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
8. Sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
9. Ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
10. All'uscita dell'area mercatale sia collocato un contenitore per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine.

Si precisano, inoltre le condizioni minime da rispettare per l'operatore commerciale al fine dell'esercizio del commercio itinerante su area pubblica o privata:

1. Dovranno essere serviti i soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti, avvisandoli dell'obbligo di tali dotazioni e provvedendo ad avvisare gli organi di Polizia nel caso in cui il soggetto non provveda;
2. Frontalmente all'area di vendita dovranno esserci un numero massimo di clienti pari al numero di metri lineari costituenti il fronte di vendita diviso per due;
3. L'operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;

Per informazioni relative al presente documento potete contattarci direttamente al numero 04389264210 o scriverci all'indirizzo mail commercio@comune.tarzo.tv.it all'attenzione della sig.ra Luisella Lampis

L'Ufficio ha i seguenti orari di apertura al pubblico:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Matt.		-			
Pom.	-		14:30-17:00 su appuntamento	16.00-18.15	-

Uffici Tel. Fax
Segreteria centralino: 0438/926411 0438/9264000
Pec: protocollo.comune.tarzo.tv@pecveneto.it
C.F.: 84000890263 P.I.: 00645110263



Comune di Tarzo

Provincia di Treviso – Via Roma, 42- Cap 31020
www.comune.tarzo.tv.it

4. Gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
5. L'operatore commerciale dovrà mettere in atto ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti ed avrà l'obbligo di segnalare con immediatezza agli organi di Polizia il formarsi di eventuali assembramenti.

Per informazioni relative al presente documento potete contattarci direttamente al numero 04389264210 o scriverci all'indirizzo mail commercio@comune.tarzo.tv.it all'attenzione della sig.ra Luisella Lampis

L'Ufficio ha i seguenti orari di apertura al pubblico:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Matt.		-			
Pom.	-		14:30-17:00 su appuntamento	16.00-18.15	-